



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Circolare n. 15 del 31/03/2020

INDENNITA' COVID-19

Il decreto-legge 17.03.2020 nr 18, cd **Cura Italia**, ha previsto specifiche misure di sostegno economico in favore di liberi professionisti e lavoratori autonomi, titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di fronteggiare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza coronavirus. Onde permettere ai clienti di studio di identificare la specifica misura a cui ognuno può accedere, sulla base dei requisiti richiesti dalla norma, lo Studio ha predisposto la presente circolare in cui vengono riepilogati le varie casistiche in base al loro inquadramento previdenziale.

Indennità COVID-19 - INPS – indennità pari a 600 euro

Gli artt. **27,28,29,30, 38 e 96 del decreto**, riconoscono ai vari soggetti interessati una indennità di euro 600,00, riconosciuta, per ora, solo con riferimento al mese di marzo.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'anno 2020. Le indennità di cui agli artt. 27,28,29,30 e 38 non sono cumulabili tra loro e sono escluse per i percettori del reddito di cittadinanza di cui all'art. 31 dello stesso decreto.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Norma di riferimento	Soggetti beneficiari	Condizioni richieste
Art. 27 DL 18/2020	- liberi professionisti titolari di partita iva al 23.03.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o a società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del Tuir, <u>iscritti alla gestione separata INPS con versamento per il 2020 dell'aliquota contributiva in misura pari al 34,23%</u> (circ. INPS n. 49 del 30.03.2020) - lavoratori titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative attivi al 23.03.2020, <u>iscritti alla gestione separata INPS con versamento per il 2020 dell'aliquota contributiva in misura pari al 34,23%</u> (circ. INPS n. 49 del 30.03.2020) l'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL	- non essere titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità - indennità relativa all'Ape sociale - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad es. casse previdenziali)
Art. 28 DL 18/2020	- lavoratori autonomi titolari di partita iva, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (INPS commercianti ed artigiani) e alla gestione separata INPS, ed esattamente: - artigiani - commercianti - coltivatori diretti, mezzadri e coloni - soci di società di persone o di capitale iscritti per obbligo di legge alle gestioni speciali dell'Ago (come da Faq MEF) - coadiuvanti e coadiutori artigiani commercianti e lavoratori agricoli (circ. INPS n. 49 del 30/3/20) Gli agenti di commercio che svolgono l'attività in forma individuale o come soci di società di persone o di capitale con obbligo all'iscrizione alla gestione Ago possono beneficiare dell'indennità anche se iscritti all'Enasarco (come da Faq MEF)	- non essere titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità - indennità relativa all'Ape sociale - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Art. 29 DL 18/2020	- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro presso datori di lavoro rientranti nei medesimi settori così come individuati nella circ. INPS n. 49 del 30.03.2020, nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 17.03.2020 (non cumulabile con altre eventuali indennità precedentemente riconosciute), L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpl.	- non essere titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità - non essere titolari di indennità relativa all'Ape sociale - non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Art. 30 DL 18/2020	- operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	- non essere titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità - non essere titolari di indennità relativa all'Ape sociale
Art. 38 DL 18/2020	-lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS , in presenza dei seguenti requisiti: • hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo; • hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000,00 euro.	- non essere titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità - non essere titolari di indennità relativa all'Ape sociale - non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Art. 96 DL 18/2020	- titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020.	

Le indennità di cui agli artt. 27,27,29,30 e 38 sono erogate dall'INPS, mentre quella prevista dall'art. 96 sarà riconosciuta dalla società pubblica Sport e Salute spa con modalità che saranno definite con decreto del MEF di concerto con l'autorità delegata in materia di sport. Per l'erogazione di dette indennità non è prevista la regolarità contributiva.

L'INPS, con circolare n. 49 del 30.03.2020, ha inoltre precisato che le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni

monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – articoli 27, 28,29,30 e 38

La circolare INPS n. 49 del 30.032020 prevede che i lavoratori potenzialmente destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL. n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS **esclusivamente in via telematica**.

I potenziali beneficiari delle indennità potranno presentare la domanda accedendo ai servizi del portale dell’INPS, utilizzando alternativamente:

- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento **della sola prima parte del PIN dell’INPS**, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Anche in questo caso ci si potrà avvalere del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”

L’art. 44 del DL.18/2020 istituisce un fondo per il reddito cd di ultima istanza, destinato ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro.

Con successivo decreto del 28.03.2020 del Ministero del lavoro e del MEF sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione, per ora per il solo mese di marzo, dell'indennità di sostegno al reddito pari a 600 euro, anch'essa non concorrente alla formazione del reddito dell'anno 2020.

Norma di riferimento	Soggetti beneficiari	Condizioni richieste
Art. 44 DL 18/2020	- lavoratori autonomi e professionisti compresi i partecipanti agli studi associati o a società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del Tuir, <u>iscritti a enti privati di previdenza obbligatoria ed in regola con il versamento dei contributi.</u> L'indennità è concessa come segue: a) lavoratori autonomi e professionisti con reddito 2018 complessivo inferiore a 35.000 euro assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca; b) lavoratori autonomi e professionisti con reddito 2018 compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca a condizione che abbiano, alternativamente: - cessato l'attività con chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23.02/2020 ed il 31.03.2020; - ridotto o sospeso l'attività, comprovata dalla riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. (*)	- non essere titolari di pensione o di assegno ordinario di invalidità - non essere titolari di indennità relativa all'Ape sociale - non aver già percepito le indennità di cui agli artt. 19,20,21,22,27,28,29,30 ,38,96 del DL 18/2020 - non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria

(*) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti a enti previdenziali di diritto privato che hanno optato per il regime agevolato cd forfettario si rimane in attesa di chiarimenti in merito al calcolo del reddito di riferimento.



Le domande dovranno essere presentate **dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da ciascuna Cassa**, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltre essere allegati copia del documento d'identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

Le Casse provvederanno all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti e trasmettendo l'elenco dei beneficiari all' Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulle spettanze dell'indennità.

Saranno considerate inammissibili le domande o prive dei requisiti sopra elencato o presentate dopo il 30 aprile 2020.

Infine, si sottolinea che, ad oggi, per le badanti e le colf non è prevista alcuna indennità, che si prevede invece venga inserita nel prossimo decreto di aprile.

In allegato inviamo le istruzioni di accesso al portale INPS per la richiesta dell'indennità, come ad ora disponibile, in attesa che la procedura sia attiva.

Lo studio rimane a disposizione dei clienti che dovessero necessitare di supporto o maggiori chiarimenti per effettuare la richiesta dell'indennità descritta.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati